Source 4386/LD

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udicnza del 10-3-10 ha emesso la seguente SENTENZA

nella causa n°25263/2009 R.G. cui è stata riunita la causa n°27878/2009 vertente

TRA

J.M. 845.

, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Vittorio Colonna n°32, presso lo studio dell'Avv. Federica D'Innocenzo che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Federico Hernandez per delega in calce ai rispettivi ricorsi;

- RICORRENTI -

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Via dei Portoghesi n°12; - CONVENUTO CONTUMACE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti gli istanti in epigrafe nominati, premesso di essere tutti dipendenti del Ministero convenuto e di essere o essere stati temporaneamente collocati fuori ruolo ed inseriti nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri per essere stati destinati a prestare servizio all'estero presso istituzioni scolastiche ed educative di cui all'art.625 e ss. D.Lgs. 297/1994, ciascuno nel periodo e nella sede che veniva indicata, lamentata la trattenuta pari all'importo dell'ex IIS conglobata nello stipendio normale, chiedevano, accertato il diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione come prevista dal CCNL del 2003 e parte economica 2004/2005 e del 2007 comprensiva dell'importo della soppressa IIS, nonché delle tabelle retributive ad essi allegati anche per il periodo di prestazione del servizio all'estero e alla retribuzione e al pagamento delle somme illegittimamente trattenute e comunque non corrisposte, condannare parte resistente alla corresponsione in loro favore di quanto dovuto oltre interessi legali e rivalutazione vinte le spese.

Non si costituiva in giudizio il Dicastero convenuto.

La causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primis rilevare riguardo alla ricorrente che non vi è prova agli atti né che sia o sia stata dipendente del Ministero convenuto né, tanto meno, che abbia svolto servizio all'estero, mancando agli elenchi prodotti sia copia del certificato di servizio sia qual si voglia busta paga. Il ricorso riguardo a tale istante deve quindi essere senz'altro rigettato.

Non risultano altresì prodotti i certificati di stato di servizio dei signori

posizioni di questi sono stati risultano per altro depositati statini stipendio che comprovano sia la loro qualità di dipendenti che lo svolgimento di servizio all'estero nei limiti di cui appresso.

In particolare, riguardo alla posizione ______ risulta provato dallo statino stipendio del gennaio 2009 che il ricorrente quanto meno dal settembre 2008 (inizio anno scolastico) ha prestato servizio a ______ l (le precedenti annualità vengono tralasciate per quanto tra poco si dirà riguardo al merito).

Riguardo alla posizione della signora sono state prodotte le buste paga di dicembre 2007 (anno scolastico 2007/2008) e febbraio 2009 (anno scolastico 2008/2009) per cui si ritiene provato lo svolgimento di servizio all'estero solo per gli anni scolastici di riferimento e quindi a far data dal settembre 2007.

Infine, con riferimento alla posizione di — risultano essere state prodotte buste paga giugno 2006 (anno scolastico 2005/2006), maggio 2008 (anno scolastico 2007/2008) e gennaio 2009 (anno scolastico 2008/2009) per cui si ritiene provato il servizio a far data dal settembre 2005 sino a fine anno scolastico, e dal settembre 2007.

Fatte tali dovute precisazioni, nel merito il ricorso si ritiene parzialmente fondato ed in tale misura dev'essere accolto.

Lamentano gli istanti la trattenuta operata pari all'importo dell'ex IIS conglobata nello stipendio per il periodo di prestazione di servizio all'estero.

Osserva l'ufficio che tale trattenuta è stata esplicitamente prevista dallo stesso art.76 comma 3 CCNL 2003 di cui gli istanti invocano l'applicazione riguardo alle conseguenze del conglobamento dell'IIS nella voce stipendio tabellare. La norma infatti prosegue aggiungendo che "detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero. La "Nota a verbale per l'art.76" precisa poi che "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001.."

E' evidente quindi dall'esame del dettato normativo la volontà delle parti contraenti di escludere, per il personale di cui è causa, effetti di qual si voglia genere ricollegabili al conglobamento nonché l'esplicita previsione della trattenuta qui contestata.

1

A fronte di tale dato appare assolutamente irrilevante la disquisizione della difesa istante relativa alla novellata natura dell'indennità poiché comunque le parti hanno inteso non attribuire alcuna conseguenza "diretta o indiretta" all'avvenuto contestuale conglobamento. E' stato sostenuta in via gradata l'illegittimità di tale norma contrattuale poiché comporterebbe "un'illegittima riduzione della retribuzione".

Anche tale doglianza è priva di pregio: in realtà i dipendenti operanti all'estero non hanno subito alcuna diminuzione del trattamento retributivo in godimento ma semmai un mancato incremento. In altre parole la disposizione che prevede per il personale metropolitano un aumento della voce "stipendio tabellare" grazie all'inclusione in esso di una somma pari alla ex IIS, non è stata ab origine ritenuta applicabile a coloro che operavano all'estero i quali quindi non hanno visto un aumento decurtato ma solo un mancato aumento.

Né può essere invocato un principio di parità di trattamento con il personale metropolitano. Come è ben noto tale principio dev'essere fatto valere in relazione alla complessiva posizione retributiva in godimento e non riguardo ad una singola voce di essa e nel caso di specie nulla è stato dedotto riguardo a tale secondo aspetto.

Si deve quindi conclusivamente escludere che in ragione del CCNL comparto scuola 2003 (quadriennio normativo 2002-2005) gli istanti possano vantare alcun diritto.

Né vale richiamare la giurisprudenza allegata al fascicolo e prodotta in udienza poiché riguardante diverso personale (dirigenti scolastici) cui si applica un CCNL differente (CCNL dirigenza scolastica) da quello qui in interesse. D'altronde è proprio una delle due sentenze richiamate a porre un chiaro distinguo tra fattispecie al suo esame e disciplina qui applicabile (vedi sent. n°12424/2008) affermando trattarsi di normative non applicabili estensivamente.

Diversamente ritiene l'Ufficio riguardo al periodo successivo al 31.12.2005. Il CCNL 2007 (quadriennio normativo 2006-2009) è infatti privo della disciplina derogatoria di cui alla seconda parte dell'art.76 comma 3 onde per cui si deve ritenere che sia venuta meno qual si voglia distinzione tra personale metropolitano e personale all'estero.

Ed allora sì, in relazione a questa seconda fase contrattuale, valgono analoghe dissertazioni già proprie delle sentenze richiamate, riguardo al mutamento di natura dell'IIS da previdenziale a retributivo, alla perdita di una sua identità all'interno della voce stipendio tabellare, alla non sovrapponibilità dell'ex IIS conglobata con l'assegno di sede, argomentazioni tutte riprese nell'atto introduttivo ed a cui integralmente ci si richiama, ciò in ragione del venir meno del disposto esplicito divieto di cui alla precedente normativa concertata.

La domanda dev'essere quindi accolta solo avuto riferimento al periodo di lavoro prestato all'estero da ciascuno a far data dall'1.1.2006, periodo dedotto in ricorso salva la posizione dei signori l' per i quali valgono le precisazioni sopra riportate.

Sulle somme arretrate sono stati richiesti interessi e rivalutazione monetaria.

Ricorda l'Ufficio che, ex art.22 comma 36 L.724/1994, il divieto di cumulo di cui all'art.16 comma 6 L.412/1991 si applica anche agli emolumenti di natura retributive spettanti ai dipendenti pubblici e maturati in epoca successiva al 31.12.1994.

Le spese di lite sono compensate nella misura della metà attesa la parziale soccombenza mentre la restante parte viene posta a carico del Ministero convenuto.

P.O.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda formulata da.

M Concelline

dichiara il diritto dei restanti ricorrenti alla corresponsione dell'intera retribuzione comprensiva dell'importo pari alla soppressa IIS per il periodo di servizio all'estero prestato a far data dall'1.1.2006 come comprovato agli atti e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro temore, alla corresponsione in favore di ciascuno degli importi illegittimamente trattenuti da tale data pari alla soppressa indennità integrativa speciale;

rigetta nel resto i ricorsi:

compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €3000,00.

Roma, il 10 - 3 - 10

Il Giudice

Depositato In Cancelleria

5